

(N. 2435-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3360)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro della Difesa**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 FEBBRAIO 1958

---

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1958

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha evidentemente una certa urgenza perchè disciplina una materia di notevole importanza e che deve essere concretamente regolata. Questa Convenzione tra la Svizzera e l'Italia è stata raggiunta dopo lunghe trattative e si riferisce alle risorse idrauliche che possono essere ancora ricavate nella zona montana esistente tra lo Stelvio e il Bernina. Esistono in quella zona importanti corsi d'acqua intersecanti i territori italiani e svizzeri e che defluiscono poi dopo lungo tragitto nel Mar del Nord, nel Mar Nero e nel Mare Adriatico. Il Governo italiano e quello svizzero hanno giustamente provveduto a questo accordo per disciplinare e sfruttare codeste abbondanti risorse idrauliche, con lo scopo naturalmente di trasformarle in forza elettrica.

Possiamo riassumere il contenuto della Convenzione nei seguenti punti:

1) il Governo svizzero autorizza il Governo italiano a trasferire parte di forza idraulica ricavabile nel territorio svizzero al versante italiano dell'Adda;

2) il Governo svizzero autorizza la costruzione da parte italiana di un canale derivatore situato sopra la quota 1960 che consentirà di raccogliere gli apporti naturali in superficie massima di 105 chilometri quadrati e di convogliarli nei serbatoi dell'Alta Valtellina;

3) la media quantità di acqua così ricavata

non dovrà oltrepassare i 97 milioni di metri cubi all'anno;

4) il Governo svizzero acconsente che la forza idraulica dello Spöl rimanente dopo la derivazione venga utilizzata mediante la creazione di un serbatoio nella Valle di Livigno o in altre valli adiacenti.

Il disegno di legge precisa e fissa le clausole relative alla costruzione di tutti i manufatti indispensabili per l'attuazione dei complessi progetti idraulici ed elettrici. Se qualche contestazione o vertenza sorgesse tra i due Governi, nel disegno di legge è fissata una clausola arbitrare obbligatoria.

Si presume che da questa convenzione, firmata a Berna il 27 maggio 1957, possa derivare il notevolissimo vantaggio di circa 350 milioni di chilowattora all'anno per l'Italia. Vogliamo anche ricordare che questa notevole massa di energia elettrica tornerà vantaggiosa specie per la città di Milano, la cui azienda elettrica municipalizzata non è sufficiente a provvedere alle grandi richieste della città e di tutte le zone lombarde. Si noti infine che notevoli vantaggi si potranno anche avere da codesta massa notevole di acqua agli effetti idraulici e per la irrigazione.

Per i motivi sopraindicati chiaramente espressi nel disegno di legge, chiediamo, onorevoli senatori, la vostra autorevole approvazione.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità dell'articolo 20 della Convenzione.